



Associazione  
Italiana  
Vigilanza

www.assiv.it

CIRCOLARE ASSIV

Roma, 4 Dicembre 2012

**CIRCOLARE N. 19/2012**

Prot. 165/2012  
Sez. II/1

**A TUTTI GLI ISTITUTI ASSOCIATI  
LORO SEDI**

**Oggetto: Segnalazione – Sentenza Cassazione Civile Sez. Lavoro n. 18811 in data 31 Ottobre 2012.**

Si riporta, in quanto di particolare interesse per il settore, la seguente massima ricavata dalla sentenza della **Cassazione Civile Sez. Lavoro n. 18811 in data 31 Ottobre 2012.**

***“Per i dipendenti degli istituti di vigilanza privata la fattispecie di abbandono del posto di lavoro è sanzionabile con il licenziamento in base ad una clausola del CCNL di categoria e sussiste, attesa la natura e le peculiari caratteristiche del servizio di vigilanza, sempre che sia accertata in concreto l’inidoneità dell’inadempimento del lavoratore ad incidere sulle esigenze di prevenzione, repressione e più in generale di controllo proprie del servizio stesso”***

Nel caso di specie la Corte ha confermato il licenziamento nei confronti di una guardia particolare giurata che si era allontanata per un bisogno fisiologico e per effettuare una ricarica del proprio telefono cellulare, nel corso di un servizio di piantonamento antirapina, confermando un precedente orientamento secondo cui:

- a) all’occorrenza le guardie giurate devono sapere fare uso dell’arma in dotazione e nel caso di una rapina ai danni di un cliente non possono adottare un comportamento totalmente inerte;
- b) l’abbandono del posto di lavoro per la gpg, a differenza del momentaneo allontanamento dal posto predetto, configura una mancanza di rilevante gravità indipendentemente dall’effettiva produzione di un danno;
- c) per i dipendenti degli istituti di vigilanza privata la fattispecie dello “abbandono del posto di lavoro” è sanzionata con il licenziamento in base ad una clausola del CCNL di categoria e sussiste attesa la natura e le peculiari caratteristiche del servizio di vigilanza, sempre che sia stata accertata in concreto l’idoneità dell’inadempimento del lavoratore ad incidere sulle esigenze di prevenzione e repressione proprie del servizio di vigilanza.

Distinti saluti.

Commissione Sindacale ASSIV  
(Avv. Giovanni Pollicelli)



Aderente alla CONFINDUSTRIA

Si riporta, in quanto di particolare interesse per il settore la seguente massima ricavata dalla sentenza **Cassazione Civile Sez. Lavoro n. 18811 in data 31 ottobre 2012.**

***“Per i dipendenti degli istituti di vigilanza privata la fattispecie di abbandono del posto di lavoro è sanzionabile con il licenziamento in base ad una clausola del ccnl di categoria e sussiste, attesa la natura e le peculiari caratteristiche del servizio di vigilanza, semprechè sia accertata in concreto l’idoneità dell’inadempimento del lavoratore ad incidere sulle esigenze di prevenzione, repressione e più in generale di controllo proprie del servizio stesso”***

Nel caso di specie la Corte ha confermato il licenziamento nei confronti di una guardia p. giurata che si era allontanata per un bisogno fisiologico e per effettuare una ricarica del proprio telefono cellulare, nel corso di un servizio di piantonamento antirapina, confermando un precedente orientamento secondo cui:

a) all’occorrenza le guardie giurate devono sapere fare uso dell’arma in dotazione e nel caso i una rapina ai danni di un cliente non possono adottare un comportamento totalmente inerte;

b) l’abbandono del posto di lavoro per la gpg, a differenza del momentaneo allontanamento dal posto predetto. configura una mancanza di rilevante gravità indipendentemente dall’effettiva produzione di un danno;

c) per i dipendenti degli istituti di vigilanza privata la fattispecie dello “abbandono del posto di lavoro” è sanzionata con il licenziamento in base ad una clausola del ccnl di categoria e sussiste attesa la natura e le peculiari caratteristiche del servizio di vigilanza, semprechè sia stata accertata in concreto l’idoneità dell’inadempimento del lavoratore ad incidere sulle esigenze di prevenzione e repressione proprie del servizio di vigilanza